



DELEGHE AL GOVERNO PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA

Art. 3

Delega al Governo per la disciplina dei congedi parentali, di paternita' e di maternita' Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con l'Autorita' politica delegata per gli affari europei, uno o piu' decreti legislativi per l'estensione, il riordino e l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali, di paternita' e di maternita'. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fatte salve disposizioni di maggior favore. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo, con riferimento alla disciplina dei congedi parentali, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

- a) prevedere per i genitori lavoratori la possibilita' di usufruire dei congedi parentali fino al compimento di un'eta' del figlio in ogni caso non superiore a quattordici anni;
- b) introdurre modalita' flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le forme stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicati al settore, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, tenendo conto della specificita' dei nuclei familiari monogenitoriali;
- c) prevedere per i genitori lavoratori la possibilita' di usufruire, previo preavviso al datore di lavoro, di un permesso retribuito, di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell'anno, per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli;
- d) prevedere che i permessi per le prestazioni specialistiche per la tutela della maternita', rientranti nei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eseguite durante l'orario di lavoro, possano essere riconosciuti, al fine di assistere la donna in stato di gravidanza, al coniuge, al convivente ovvero a un parente entro il secondo grado;
- e) stabilire un periodo minimo, non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio, prevedendo altresì forme di premialita' nel

caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori;

f) prevedere misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa ai congedi parentali anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo, con riferimento alla disciplina del congedo di paternita' e di maternita', si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) prevedere un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata significativamente superiore rispetto a quella prevista a legislazione vigente, compatibilmente con le risorse disponibili di cui all'articolo 8, comma 1;

b) favorire l'aumento dell'indennita' obbligatoria per il congedo di maternita';

c) prevedere che il diritto al congedo di paternita' sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore;

d) prevedere che il diritto al congedo di paternita' non sia subordinato a una determinata anzianita' lavorativa e di servizio;

e) prevedere un ragionevole periodo di preavviso al datore di lavoro per l'esercizio del diritto al congedo di paternita', sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;

f) prevedere che il diritto al congedo di paternita' sia garantito a parita' di condizioni anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni con misure uguali rispetto a quelle garantite per i lavoratori del settore privato;

g) prevedere misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa al congedo di paternita' anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. I benefici di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva.

Versione in vigore dal 27 aprile 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia
Estremi	Legge 7 aprile 2022, n. 32
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/deleghe-al-governo-per-il-sostegno-e-la-valorizzazione-della-famiglia/art-3>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it